

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-4183 del 29/07/2026
Oggetto	D.Lgs n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 1795/2016 - FAENZA DEPURAZIONI SRL CON SEDE LEGALE E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI FAENZA VIA GRANAROLO n. 102 è AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'ATTIVITA' IPPC DI TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO E BIOLOGICO DI RIFIUTI LIQUIDI ANCHE PERICOLOSI IN CONTO TERZI E DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE DI SCARICO (PUNTI 5.1, 5.3 e 6.11 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS n. 152/2006 e smi) è AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE -
Proposta	n. PDET-AMB-2026-4375 del 29/07/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Ravenna
Responsabile adottante	FRANCESCA CHEMERI

Questo giorno ventinove LUGLIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 1795/2016 - **FAENZA DEPURAZIONI SRL** CON SEDE LEGALE E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI FAENZA VIA GRANAROLO n. 102 – **AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'ATTIVITA' IPPC DI TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO E BIOLOGICO DI RIFIUTI LIQUIDI ANCHE PERICOLOSI IN CONTO TERZI E DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE DI SCARICO** (PUNTI 5.1, 5.3 e 6.11 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS n. 152/2006 e smi) – AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE -

LA RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE

PREMESSO che:

- per l'esercizio dell'installazione IPPC in oggetto, Faenza Depurazioni Srl con sede legale e installazione in Comune di Faenza (RA), Via Granarolo n. 102 (P.IVA 01033140391) risulta titolare dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC (ora SAE) di Ravenna n. DET-AMB-2016-4527 del 16/11/2016 e smi, in corso di riesame;
- tale AIA veniva aggiornata per modifica non sostanziale con determinazione ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2024-2793 del 16/05/2024, con cui veniva autorizzata, tra l'altro, l'installazione temporanea (per un periodo di 2 anni decorrenti dalla data di avvio) di un impianto pilota con capacità di trattamento pari a circa 200 litri/giorno, da collegare in parallelo al trattamento biologico a fanghi attivi esistente, per effettuare prove di depurazione del refluo proveniente dal trattamento chimico-fisico monostadio, al fine di verificare se eventuali modifiche gestionali ai trattamenti esistenti (tempi di contatto, passaggi tra sezioni di trattamento, ecc.) possano fornire miglioramenti in termini di efficacia del risultato depurativo; il refluo in uscita da tale attrezzatura viene poi ricircolato in testa all'esistente sezione impiantistica di trattamento biologico;
- il gestore comunicava che in data 22/07/2024 veniva avviato l'impianto pilota (ns. PG/2024/131516);

VISTA la comunicazione di modifica con istanza di aggiornamento dell'AIA n. DET-AMB-2016-4527 del 16/11/2016 e smi presentata da Faenza Depurazioni Srl ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale IPPC-AIA, in data 22/07/2026 (ns. PG/2026/135301), riguardante la richiesta di proroga di un anno dell'utilizzo dell'impianto pilota con capacità di trattamento pari a circa 200 litri/giorno;

RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale", in particolare il Titolo III-bis della Parte II in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1113 del 27/07/2011* recante indicazioni per i gestori delle installazioni IPPC e l'autorità competente per i rinnovi delle AIA;

RICHIAMATE altresì:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che

disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della L.R. n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, in sostituzione della precedente D.G.R. n. 2170/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 31 del 19 gennaio 2026* avente ad oggetto: "Approvazione della Deliberazione n. 151/2025 di ARPAE relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia";
- la *Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024* con cui sono stati istituiti gli incarichi di funzione in ARPAE per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est (ora Area Autorizzazioni ambientali e Energia Est);

DATO ATTO che la variazione comunicata non necessitava di essere sottoposta ad alcuna procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e smi e della LR n. 4/2018, in quanto non incidente su caratteristiche, funzionamento e potenzialità dell'installazione;

VISTI in particolare:

- l'art. 5 "*Definizioni*" e l'art. 29-nonies "*Modifica degli impianti o variazione del gestore*" del D.Lgs. n. 152/2006 e smi nonché l'art. 11 della L.R. n. 21/2004 e smi che rimanda a quanto stabilito dalla normativa nazionale in caso di modifica da parte dei gestori delle installazioni soggette ad AIA;
- la nota circolare della Regione Emilia-Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 (cosiddetta "Quinta Circolare IPPC") contenente indicazioni per la gestione delle AIA, con particolare riguardo all'individuazione delle modifiche sostanziali/non sostanziali ai fini dell'applicazione dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;

CONSIDERATO che:

- tale proroga viene richiesta dal gestore al fine di completare le attività di verifica e valutazione tecnica connesse al funzionamento dell'impianto pilota, acquisire un quadro rappresentativo dei dati di esercizio e consolidare gli elementi utili alle successive valutazioni tecnico-autorizzative. Tale estensione temporale risulta inoltre funzionale a portare avanti gli studi di ottimizzazione previsti nell'ambito del progetto LIFE Neophyta, promosso da Faenza Depurazioni S.r.l. e dal CNR e ufficialmente finanziato dalla Commissione Europea, con particolare riferimento alla fase di sviluppo, ingegnerizzazione e validazione delle soluzioni innovative previste dal progetto;
- l'esercizio dell'impianto pilota continuerà ad avvenire nel rispetto delle prescrizioni vigenti e senza modifiche delle condizioni impiantistiche, gestionali e ambientali già valutate;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione presentata, si concorda nel qualificare la variazione comunicata dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs. n. 152/2006 e smi come modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'AIA già rilasciata per l'installazione IPPC in oggetto;

VISTI:

- il *Decreto 6 marzo 2017, n. 58* recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;
- in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs. n. 152/2006 e smi per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- il *Decreto Ministeriale 24 aprile 2008* e in particolare l'art. 2, comma 5) per cui la tariffa dell'istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA già rilasciata veniva determinata in conformità all'Allegato III allo stesso decreto;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008* recante recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, con integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;
- in particolare il punto 4) della DGR n. 155/2009 contenente adeguamenti dell'Allegato III al DM 24 aprile 2008 con revisione della tariffa istruttoria prevista in caso di modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'AIA;

VERIFICATO che, in relazione alla suddetta comunicazione di modifica presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, il gestore provvedeva al pagamento a favore di ARPAE delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 4122 del 10/08/2018 e smi, in conformità alla DGR n. 1913/2008 e smi, con versamento effettuato a favore di questa Agenzia in data 22/07/2026 per un importo pari ad € 250,00;

RITENUTO pertanto di procedere all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. DET-AMB-2016-4527 del 16/11/2016 e smi, per le parti interessate;

CONSIDERATO che per l'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero dei rifiuti autorizzate in regime ordinario, il gestore è tenuto a prestare ovvero adeguare le garanzie finanziarie richieste ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;

RICHIAMATE:

- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003* recante direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;
- la *Legge 24 gennaio 2011, n. 1* di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, che all'art. 3, comma 2-bis prevede riduzioni all'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del D.Lgs. n. 152/2006 e smi per le imprese registrate EMAS ovvero in possesso di certificazione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001;

TENUTO CONTO delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute ai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. 0019931/TRI del 18/07/2014 per cui, in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 del

D.Lgs. n. 152/2006 e smi, la garanzia finanziaria richiesta per l'esercizio delle operazioni di smaltimento di rifiuti anche pericolosi nell'installazione IPPC in oggetto è determinata secondo le modalità indicate nelle DGR n. 1991/2003 soprarichiamate con le riduzioni di cui alla Legge n. 1/2011, come da AIA n. DET-AMB-2016-4527 del 16/11/2016 e smi, per cui il gestore ha provveduto in proposito (ultima accettazione ns. PG/2025/203196 del 17/11/2025).

La garanzia finanziaria in essere prestata a favore di questa Agenzia, che non subisce variazioni in termini di ammontare e di durata, dovrà essere adeguata per aggiornamento dell'AIA con riferimento al presente atto;

ATTESO che la suddetta garanzia finanziaria dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al suddetto decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento e il Responsabile dell'Incarico di Funzione in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Silingardi Valentina, del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Ravenna:

DETERMINA

1. Di accogliere la variazione comunicata dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, così come sommariamente descritta nelle premesse, che è da considerare come MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'AIA per cui si provvede all'aggiornamento, per le parti interessate, della determinazione dirigenziale di ARPAE n. DET-AMB-2016-4527 del 16/11/2016 e smi;
2. **Di aggiornare l'AIA** di cui alla determinazione dirigenziale di ARPAE n. DET-AMB-2016-4527 del 16/11/2016 e smi rilasciata, nella persona del proprio gestore, alla ditta **Faenza Depurazioni Srl** con sede legale e installazione in Comune di Faenza (RA), Via Granarolo n. 102 (P.IVA 01033140391), per l'esercizio dell'**attività IPPC di trattamento chimico-fisico e biologico di rifiuti liquidi anche pericolosi in conto terzi e di depurazione acque reflue di scarico** (di cui ai punti 5.1, 5.3 e 6.11 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi), come di seguito indicato:
 - 2.a) La sezione finanziaria dell'AIA viene aggiornata modificando il **paragrafo B3) dell'Allegato** alla determinazione dirigenziale di ARPAE n. DET-AMB-2016-4527 del 16/11/2016 e smi come segue:

B3) FIDEJUSSIONI

DETERMINAZIONE IMPORTO GARANZIA FINANZIARIA
--

Attività di trattamento integrato chimico-fisico e biologico di rifiuti speciali liquidi anche pericolosi

Sezione 1

- *Potenzialità annua di trattamento (D9) di rifiuti pericolosi = 40.000 t/anno*
- *Potenzialità annua di trattamento (D9) di rifiuti non pericolosi = 30.000 t/anno*

Calcolo garanzia finanziaria

$40.000 \text{ t/anno} \times 15,00 \text{ €/t} + 30.000 \text{ t/anno} \times 12,00 \text{ €/t} = 600.000,00 \text{ €} + 360.000 \text{ €} = 960.000 \text{ €}$

Sezione 2

- *Potenzialità annua di trattamento (D9/D8) di rifiuti pericolosi = 10.000 t/anno*
- *Potenzialità annua di trattamento (D9/D8) di rifiuti non pericolosi = 40.000 t/anno*

Calcolo garanzia finanziaria

10.000 t/anno x 15,00 €/t + 40.000 t/anno x 12,00 €/t = 150.000 € + 480.000 € = 630.000 €

Importo totale garanzia finanziaria = 960.000 € + 630.000 € = 1.590.000,00 € (-40%) = 954.000 €

Riduzioni

Nella considerazione che l'installazione IPPC oggetto della presente AIA risulta certificata secondo la norma UNI EN ISO 14001, ai sensi della Legge n. 1/2011 e della DGR n. 1991/2003, è ridotto del 40% l'ammontare della garanzia finanziaria sopraindicata.

DURATA E TERMINI GARANZIA FINANZIARIA

La garanzia finanziaria per l'esercizio delle operazioni di smaltimento di rifiuti anche pericolosi nell'installazione IPPC oggetto della presente AIA deve avere durata pari a quella dell'AIA stessa, maggiorata di 2 anni.

Presso l'installazione, unitamente all'AIA, deve essere tenuta la comunicazione di avvenuta accettazione da parte di ARPAE della garanzia finanziaria prestata per esibirla ad ogni richiesta degli organi di controllo.

La garanzia finanziaria può essere svincolata da ARPAE in data precedente alla scadenza dell'AIA, dopo decorrenza di un termine di 2 anni dalla data di cessazione dell'esercizio dell'attività.

CONDIZIONI PER LA COSTITUZIONE DELLA GARANZIA FINANZIARIA A CARICO DEL GESTORE

La garanzia finanziaria viene costituita secondo le seguenti modalità:

- *reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23.05.1924, n. 827 e smi;*
- *fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12.03.1936, n. 375 e smi (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato B alla DGR n. 1991/2003);*
- *polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato C alla DGR n. 1991/2003).*

La compagnia assicuratrice o l'istituto bancario dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiara di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza.

Il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiara di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia di un documento del proprio identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza.

Le suddette dichiarazioni dovranno essere entrambe allegate all'originale della polizza o dell'appendice alla polizza.

[...omissis...]

- 2.b) Ai fini dell'aggiornamento dell'assetto impiantistico autorizzato e delle relative condizioni stabilite con l'AIA n. DET-AMB-2016-4527 del 16/11/2016 e smi, è da considerare la proroga di un anno (per complessivi 3 anni di sperimentazione) dell'utilizzo dell'impianto pilota con capacità di trattamento pari a circa 200 litri/giorno;
3. Di stabilire che, pena la revoca dell'autorizzazione e previa diffida in caso di mancato adempimento, il gestore è tenuto **entro 90 giorni** dal ricevimento del presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA ad adeguare tramite appendice la garanzia finanziaria attualmente in essere, con riferimento al presente atto.
Fino alla scadenza del termine sopraindicato di 90 giorni, l'attività può essere proseguita nell'installazione IPPC in oggetto alle condizioni indicate nell'AIA vigente, come aggiornata con il presente atto;
4. Di dare atto che la suddetta garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;
5. Di confermare tutte le restanti condizioni stabilite nell'AIA n. DET-AMB-2016-4527 del 16/11/2016 e smi;
6. Di precisare che, come già stabilito nell'AIA vigente:
- 6.A. eventuali variazioni all'assetto dell'impianto pilota costituiscono modifica da comunicare preventivamente ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
 - 6.B. la sperimentazione non potrà avere durata superiore a **3 anni**, decorrenti dalla data di avvio dell'impianto pilota (22/07/2024). Dovrà altresì essere comunicata tramite PEC, ad ARPAE di Ravenna, la data di conclusione della sperimentazione entro i 3 anni dall'avvio dell'impianto pilota;
 - 6.C. al termine del periodo di test, dovrà essere trasmessa ad ARPAE di Ravenna una relazione tecnica in esito alle prove analitiche sulla rimozione dei contaminanti caratteristici del refluo oggetto del test (da identificare puntualmente), confermando o meno l'efficienza dell'attrezzatura fornendo adeguata trattazione tecnica in merito;
 - 6.D. al termine del periodo di test e comunque in concomitanza con la comunicazione di conclusione della sperimentazione, tutte le sezioni (compresa la fitodepurazione) dell'impianto pilota dovranno essere rimosse. Per tale attività dovrà essere presentato unitamente alla comunicazione di conclusione, il piano di dismissione e destino finale del materiale (gestione materie/rifiuti);
7. Di trasmettere, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi e della DGR n. 1795/2016, il presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore interessato. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Faenza e dell'Unione della Romagna Faentina e agli altri Enti interessati (Provincia di Ravenna, Comando Provinciale VV.F. di Ravenna, AUSL della Romagna - Dipartimento di Sanità Pubblica di Ravenna, Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, HERA SpA), per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;

8. Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2) e 13) del D.Lgs. n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi, copia della presente AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), sul sito istituzionale di ARPAE (www.arpae.it) e presso la sede di ARPAE di Ravenna, Via Marconi n. 14;

DICHIARA che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione di ARPAE;

INFORMA che:

- ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs n. 196/2003, il Titolare del trattamento dei dati personali è individuato nel Direttore Generale di ARPAE, mentre il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è individuato nel Responsabile Area Autorizzazioni ambientali e Energia Est, per i dati personali gestiti dall'Area medesima;
- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

LA RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE
"AUTORIZZAZIONI COMPLESSE ED ENERGIA"

Ing. Francesca Chemeri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.